

TIPOLOGIA, FUNZIONE, GRADO E FORZA DELLE NORME INTERPOSTE

Sommario. 1. Introduzione. 2. La sentenza n. 348/2007 della Corte costituzionale e l'affermazione del grado gerarchico sub-costituzionale delle norme interposte. 3. Le critiche mosse alla tesi sostenuta dalla Corte costituzionale: la negazione del grado gerarchico sub-costituzionale delle fonti contenenti norme interposte; gli esempi in tal senso ricavabili dagli artt. 76, 78 e 117, comma 3, della Costituzione. Analogie e differenze tra norme interposte e parametri "eventuali". 4. L'insufficienza degli esempi ricavabili dagli artt. 76, 78 e 117, comma 3, della Costituzione al fine di costruire una tipologia unitaria di norme interposte. La diversa struttura delle disposizioni costituzionali relative a norme interposte a seconda del carattere diretto o indiretto del rinvio in esse contenuto. La conseguente forza passiva differenziata delle fonti che prevedono norme interposte pur nell'identità del grado gerarchico.

1. Introduzione.

Un lavoro globale sulle norme interposte¹ sarebbe oggi del tutto superfluo poiché sia la loro definizione, sia la loro individuazione concreta nell'ordinamento italiano, sia, infine, la loro funzione di parametro del giudizio di legittimità costituzionale, sono tutti aspetti ampiamente studiati ed approfonditi dalla dottrina.

Basti ricordare le definizioni al riguardo date da Lavagna e da Crisafulli² e la citazione degli artt. 7, 8, 10, comma 1 e 2³, 76, 78, 117, comma 1 e 3 e 123, comma 1⁴, come disposizioni che prevedono norme interposte⁵. Nonché la consolidata giurisprudenza

¹ L'ultimo e completo lavoro globale sulle norme interposte è quello di SICLARI, *Le "norme interposte" nel giudizio di costituzionalità*, Padova 1992. Ovviamente, il lavoro si basa sulle disposizioni all'epoca vigenti, non del tutto coincidenti con l'odierna realtà normativa, così come risultante da modifiche apportate al testo costituzionale che hanno cancellato alcune fattispecie di norme interposte (art. 79) e ne hanno aggiunte altre (artt. 117, comma 1, e 123, comma 1).

² Cfr. LAVAGNA, *Problemi di giustizia costituzionale sotto il profilo della "manifesta infondatezza"*, Milano 1957, 28 ss., precedentemente in *Riv. it. per le scienze giuridiche*, 1955, 203 ss. e successivamente ripubblicato in LAVAGNA, *Ricerche sul sistema normativo*, Milano 1984, 529 ss. ("il gruppo di casi in cui la norma o il principio, pur essendo tratti da "testi" costituzionali, siano invocabili solo indirettamente, inserendosi tra essi e le norme legislative che si ritengono viziate altre norme, dotate di mera forza legislativa e che potrebbero chiamarsi norme interposte"; CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, Padova 1984, vol. II, 360 ("norme poste da fonti, che leggi costituzionali non sono, ... purché ed in quanto richiamate da disposizioni formalmente costituzionali quali specifiche condizioni di validità di determinate leggi o di determinate norme di legge").

³ Per quanto attiene alle norme internazionali consuetudinarie generalmente riconosciute e alle corrispondenti norme interne automaticamente create dall'art. 10, comma 1, la possibilità di definire queste ultime come norme interposte dipende dal grado e dalla conseguente forza che ad esse si attribuisca. La risposta è affermativa qualora si attribuisca loro forza di legge ordinaria (in tal senso cfr. soprattutto LAVAGNA, *Problemi di giustizia costituzionale*, cit., 28 sg.; CRISAFULLI, *Lezioni*, cit., II, 361 e, in senso analogo, BERNARDINI, *Diritto internazionale generale e ordinamento interno*, in *Giur. cost.*, 1961, 1481, 1483 e 1485; nonché SORRENTINO, *Le fonti del diritto*, Genova 1999, 168) poiché in tal caso si ha una violazione indiretta dell'art. 10, comma 1; è negativa qualora si attribuisca forza di legge costituzionale (in tal senso cfr. R. QUADRI, *Diritto internazionale pubblico*, Napoli 1960, 70; LA PERGOLA, *Costituzione e adattamento dell'ordinamento interno al diritto internazionale*, Milano 1961, 267 ss.; PIZZORUSSO, *Fonti (sistema costituzionale delle)*, in *Dig. disc. pubbl.*, VI, Torino 1991, 431) poiché in questo caso l'illegittimità di successive leggi sarà determinata direttamente dal contrasto di queste ultime con le prime, senza bisogno di ricorrere al contrasto indiretto con l'art. 10, comma 1. La giurisprudenza della Corte costituzionale è sul punto oscillante; per indicazione delle decisioni al riguardo si rinvia a CICCONETTI, *Le fonti del diritto italiano*, Torino 2007, 44.

⁴ Nei riguardi delle disposizioni degli Statuti ordinari che, disciplinando il cosiddetto contenuto necessario degli Statuti, non possono essere violate da leggi regionali successive, ex art. 117, comma 4, pena la violazione indiretta dell'art. 123.

della Corte costituzionale, fin dall'originaria sentenza n. 3 del 1957 in tema di eccesso di delega legislativa, e l'unanime accordo della dottrina in ordine alla ricordata funzione parametrica delle norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale.

Le soddisfacenti conclusioni raggiunte in ordine agli aspetti di cui sopra hanno in qualche modo ritenuto esaurita la problematica relativa alle norme interposte. In particolare, non ci si è soffermati, salvo qualche breve spunto⁶, sulla collocazione nell'ambito dell'ordinamento italiano delle fonti che tali norme prevedono con riferimento al loro grado gerarchico. In altre parole, il rapporto tra forza e grado delle fonti suddette nei confronti di fonti successive.

2. La sentenza n. 348/2007 della Corte costituzionale e l'affermazione del grado gerarchico sub-costituzionale delle norme interposte.

Il problema da ultimo indicato balza improvvisamente in primo piano a seguito della nota sentenza n. 348/2007 con la quale la Corte costituzionale, giudicando sul contrasto tra una norma CEDU ed una disposizione legislativa successiva, qualifica come norme interposte le norme suddette alla luce dell'art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui impone a tutte le leggi – statali e regionali – il rispetto dei “vincoli derivanti ... dagli obblighi internazionali”, vale a dire il rispetto del diritto internazionale pattizio.

La Corte spiega, infatti, che la struttura dell'art. 117, comma 1, “si presenta simile a quella di altre norme costituzionali, che sviluppano la loro concreta operatività solo se poste in stretto collegamento con altre norme, di rango sub-costituzionale, destinate a dare contenuti ad un parametro che si limita ad enunciare in via generale una qualità che le leggi in esso richiamate devono possedere. Le norme necessarie a tale scopo sono di rango subordinato alla Costituzione, ma intermedio tra questa e la legge ordinaria. A prescindere dall'utilizzazione, per indicare tale tipo di norme, dell'espressione “fonti interposte”, ricorrente in dottrina ed in una nutrita serie di pronunce di questa Corte (*ex plurimis*, sentenze n. 101 del 1989, n. 85 del 1990, n. 4 del 2000, n. 533 del 2002, n. 108 del 2005, n. 12 del 2006, n. 269 del 2007), ma di cui viene talvolta contestata l'idoneità a designare una categoria unitaria, si deve riconoscere che il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., diventa concretamente operativo solo se vengono determinati quali siano gli “obblighi internazionali” che vincolano la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Nel caso specifico sottoposto alla valutazione di questa Corte, il parametro viene integrato e reso operativo dalle norme della CEDU, la cui funzione è quindi di concretizzare nella fattispecie la consistenza degli obblighi internazionali dello Stato”⁷.

⁵ Con qualche incertezza, rispetto alla qualificazione suddetta, nei riguardi delle intese di cui all'art. 8, a seconda che ad esse si attribuisca o meno carattere giuridico vincolante nei confronti delle leggi che regolano i rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Uguale incertezza, per motivi analoghi, può sussistere a proposito della disposizione di cui all'art. 133, comma 2, Cost., secondo cui “La Regione, *sentite le popolazioni interessate*, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”. Su quest'ultima fattispecie cfr. in particolare SICLARI, *op. cit.*, 57 ss. e nota 51 per la giurisprudenza al riguardo della Corte costituzionale. La Corte costituzionale (sentenza n. 483/1991) ha inoltre qualificato come norme interposte anche quelle contenute nei decreti di attuazione degli Statuti delle regioni ad autonomia speciale, in tal modo dilatando il concetto di norma interposta rispetto a quello definito dalla dottrina e riportato alla precedente nota 2.

⁶ Come già osservato in altra occasione (cfr. CICCONE, *Creazione indiretta del diritto e norme interposte*, in *Giur. it.*, 2008, 573 ss.) la dottrina che si è occupata delle norme interposte non si è posta in modo esplicito il problema del loro grado gerarchico, forse dando implicitamente per scontata l'inesistenza di un grado gerarchico diverso da quello proprio delle fonti che le contengono. La negazione di un grado gerarchico particolare della legge di delega è esplicitamente affermato da ZAGREBELSKY, *Manuale di diritto costituzionale*, vol. I, *Il sistema delle fonti del diritto*, Torino 1990, 169, e recentemente, sia pure *en passant*, in relazione a tutte le ipotesi di norme interposte, da CALVANO, *La Corte costituzionale e la CEDU nella sentenza n. 348/2007: Orgoglio e pregiudizio?* In *Giur. it.* 2008, 3, 574.

⁷ La parametricità ex art. 117 del diritto pattizio con riferimento alle norme CEDU è stata successivamente confermata da altre sentenze della Corte (cfr. sentt. 349/2007, 39/2008, 311 e 317/2009, 93/2010). Tuttavia, qualche accenno al grado sub-costituzionale delle norme CEDU, in quanto norme interposte, si ritrova soltanto nelle sentt. nn. 317 e 93. Nella prima, al punto 7 del considerato in diritto, si afferma che “Questa Corte ha già chiarito che l'integrazione del parametro costituzionale rappresentato dal primo comma dell'art. 117 Cost. non deve intendersi come una sovraordinazione gerarchica delle norme CEDU – in sé e per sé e quindi a prescindere dalla loro funzione di fonti interposte – rispetto alle leggi ordinarie e, tanto meno, rispetto alla Costituzione” Più oltre, *ibidem*, si afferma che “La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell'art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza”. Nella sentenza n. 93 del 2010 ritorna, sia pure in modo del tutto incidentale, l'affermazione del grado sub-costituzionale delle norme CEDU. Cfr. il punto 4 del considerato in diritto (“norma che si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale”).

Da tali brani della sentenza si evince senza possibilità di dubbio che il carattere parametrico delle norme CEDU non deriva, secondo la Corte, da un particolare valore del trattato che le contiene rispetto alla generalità degli altri trattati, bensì deriva dalla qualificazione delle norme suddette come norme interposte. Conseguentemente, anche la loro ulteriore qualificazione come norme di rango sub-costituzionale deriva dal riconoscimento di tale grado gerarchico come carattere tipico delle norme interposte⁸. In conclusione, la sentenza n. 348, al di là della specifica fattispecie che ne costituisce l'oggetto e diversamente dalle precedenti decisioni dalla stessa Corte ricordate, contiene per la prima volta l'affermazione generale di una particolare forza della categoria, ancorché non unitaria, delle norme interposte, derivante dal loro grado gerarchico sub-costituzionale, intermedio tra le norme costituzionali e le norme legislative.

Il rapporto tra forza e grado delle fonti contenenti norme interposte nei confronti di fonti successive, al quale all'inizio si è accennato, viene dunque per la prima volta esplicitamente affrontato e risolto dalla Corte nel senso del riconoscimento del loro particolare grado gerarchico e della conseguente forza vincolante, ad esse derivante da tale grado, nei confronti di fonti successive, con l'unica eccezione delle fonti formalmente costituzionali.

3. Le critiche mosse alla tesi sostenuta dalla Corte costituzionale: la negazione del grado gerarchico sub-costituzionale delle fonti contenenti norme interposte; gli esempi in tal senso ricavabili dagli artt. 76, 78 e 117, comma 3, della Costituzione. Analogie e differenze tra norme interposte e parametri "eventuali".

Contro la qualificazione delle norme interposte come norme aventi un grado sub-costituzionale si è osservato che tale grado non sussiste proprio nei confronti degli esempi tipici di fonti contenenti norme interposte, quali le leggi di delegazione ex art. 76 e le cosiddette leggi-cornice ex art. 117, comma 3.

Ripetendo quanto in altra occasione affermato⁹, se fosse vero che la legge di delegazione, in quanto contenente norme interposte, ha un grado sub-costituzionale, tale grado dovrebbe operare anche nei confronti di leggi successive che, pertanto, non potrebbero abrogare una legge di delegazione pena la loro illegittimità. Tuttavia, la realtà è completamente diversa perché, in pendenza di una delega conferita al Governo dal Parlamento, niente impedisce a quest'ultimo di abrogare la legge di delega vigente¹⁰ per disciplinare esso stesso con una nuova legge l'oggetto della precedente delega; ovvero, per rinunciare a disciplinare con legge la materia in questione ritenendo più opportuno il ricorso ad altre fonti, sia superiori sia inferiori; ovvero, ancora, per non ritenere più necessario, per i motivi più vari, modificare le disposizioni vigenti in materia, astenendosi, pertanto, da qualsiasi nuovo intervento normativo diretto o indiretto.

Lo stesso ragionamento può compiersi nei riguardi delle leggi-cornice, che possono essere modificate da successive leggi statali che stabiliscano nuovi principi fondamentali per la disciplina delle materie di legislazione concorrente.

Così come la legge, ex art. 78, con la quale le Camere, dopo avere deliberato lo stato di guerra conferiscono al Governo i poteri necessari, può essere modificata da una legge successiva qualora le Camere ritengano opportuno ampliare o restringere i poteri inizialmente attribuiti al Governo.

Da tali casi scaturisce la conclusione secondo cui il vincolo derivante dalle norme interposte nei confronti delle fonti successive da esse disciplinate – i decreti legislativi, le leggi regionali espressione della potestà concorrente, gli atti con i quali il Governo esercita i poteri conferitigli dalle Camere in caso di guerra - deriva dalla loro parametricità, determinata dal particolare rapporto che intercorre tra esse ed una norma costituzionale, in base al quale il contrasto con una norma interposta costituisce automaticamente violazione della norma costituzionale. Tale rapporto ha una valenza esclusivamente funzionale - quella di attribuire alle norme interposte il carattere di norme parametro della legittimità costituzionale di eventuali norme successive – senza bisogno di determinare alcuna variazione in termini di gerarchia.

Le fonti che contengono norme qualificabili come interposte, pertanto, non si distinguono dalle altre fonti previste dall'ordinamento giuridico né in termini di gerarchia né in termini di competenza: la loro caratteristica risiede nel fatto di prevedere norme che assolvono la funzione di parametro del giudizio di legittimità costituzionale.

Del resto, a riprova del fatto che disposizioni o norme, contenute in (o ricavabili da) fonti non formalmente costituzionali, possono assurgere in determinati casi al ruolo di norme parametro del giudizio di legittimità costituzionale è dimostrato da quei casi che

⁸ Come esplicitamente riconosciuto dalla stessa Corte con la sentenza n. 317/2009 nel brano riportato nella precedente nota.

⁹ Cfr. CICCONE, *Creazione indiretta*, cit., 574 sg.

¹⁰ Tale ipotesi è pacificamente ammessa in dottrina. Cfr., tra gli altri, LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino 1979, 305; PALADIN, *Le fonti del diritto italiano*, Bologna 1996, 205; CERVATI, *Legge di delegazione e legge delegata*, in *Enc. dir.*, XXIII, Varese 1973, 945, nota 20; CERRI, *Delega legislativa*, in *Enc. giur. Treccani*, X, Roma 1993, 3 sg.

sono stati definiti come “parametri eventuali”¹¹. La reiterazione di un decreto legge, e la conseguente illegittimità dello stesso per violazione dell’art. 77 Cost., può essere accertata soltanto attraverso una comparazione con il testo del precedente decreto legge decaduto. Il giudizio sulla eventuale violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. deve necessariamente avvenire con riferimento al cosiddetto “*tertium comparationis*”. L’accertamento dell’effettivo carattere interpretativo di una legge che tale si autoproclami, al fine di escludere o meno un’eventuale violazione dell’art. 25 Cost., può avvenire soltanto attraverso il raffronto tra legge d’interpretazione e legge interpretata¹².

In tutti questi casi, disposizioni o norme contenute in leggi o in atti con forza di legge diventano parametro del giudizio di legittimità costituzionale pur mantenendo il loro grado gerarchico originario. E se tale aspetto condizionante, pur nel rapporto tra fonti di pari grado, viene accettato per le ipotesi di parametro eventuale, non si vede per quale motivo ciò debba essere messo in discussione nelle ipotesi di norme interposte, con la conseguente attribuzione a queste ultime di un grado sub-costituzionale. Anche perché – a conferma della correttezza del parallelo tra i casi di parametro eventuale ed i casi di norme interposte – la differenza che vi è tra di essi non attiene alla loro identica funzione parametrica bensì alla circostanza che tale funzione è insita ed originaria per le norme interposte, in quanto direttamente ricavabile da norme costituzionali, e soltanto occasionale – per l’appunto soltanto “eventuale” – nei casi di parametro eventuale¹³.

4. *L’insufficienza degli esempi ricavabili dagli artt. 76, 78 e 117, comma 3, della Costituzione al fine di costruire una tipologia unitaria di norme interposte. La diversa struttura delle disposizioni costituzionali relative a norme interposte a seconda del carattere diretto o indiretto del rinvio in esse contenuto. La conseguente forza passiva differenziata delle fonti che prevedono norme interposte pur nella identità del grado gerarchico.*

La conclusione raggiunta per i tre casi di norme interposte di cui agli artt. 76, 78 e 117, comma 3, Cost., non può tuttavia essere meccanicamente applicata nei confronti degli altri casi di norme interposte.

Se è corretto negare che tutte le norme interposte, in quanto tali, hanno un grado gerarchico sub-costituzionale, perché così ragionando ci si scontra con il contrario ed insuperabile dato di fatto rappresentato dai tre casi fin qui esaminati, tale dato di fatto non può essere invocato per spiegare come mai gli altri casi di norme interposte costituiscano allo stesso tempo parametro di costituzionalità e vincolo nei confronti delle leggi e degli atti con forza di legge successivi. Anche perché – e questo è un secondo dato di fatto incontrovertibile – è certo che le norme contenute in un trattato internazionale ratificato ed eseguito non possono essere modificate da leggi o da atti con forza di legge. Lo stesso vale per le norme internazionali ex art. 10, comma 1 e 2; per le norme dei Patti lateranensi ex art. 7, comma 2; per le norme che concretizzano il contenuto necessario degli Statuti delle regioni ad autonomia ordinaria ex art. 123, comma 1; per la legge che abbia recepito le intese previste dall’art. 8, comma 3. Altrimenti, tali disposizioni costituzionali non avrebbero più alcun significato pratico se alla parametricità delle norme o regole da esse previste non si accoppiasse, come elemento intrinseco ed inscindibile, il loro carattere vincolante nei confronti degli atti normativi successivi: una norma potenzialmente “cedevole” non può per definizione valere come parametro di validità di altre norme.¹⁴

Insomma, si tratta di capire per quale ragione le norme qualificabili nel nostro ordinamento come norme interposte, pur essendo tutte accomunate sotto il profilo funzionale in quanto parametri del giudizio di legittimità costituzionale,¹⁵ abbiano una forza

¹¹ Il termine, la definizione ed i casi di parametro eventuale si devono al lavoro di CARNEVALE – CELOTTO, *Il parametro “eventuale”*, Torino 1998.

¹² Si tralascia in questa sede l’ulteriore e più dubbio caso della cosiddetta legge “referendata”, quale sarebbe la legge uscita indenne da una consultazione referendaria e che assurgerebbe a parametro della legittimità dello *ius superveniens* modificativo. Su tale ipotesi cfr. CARNEVALE – CELOTTO, *Il parametro, cit.*, 27 ss.

¹³ Cfr. in questo senso anche CARNEVALE – CELOTTO, *Il parametro, cit.*, 123.

¹⁴ E’ il caso delle disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari. La loro derogabilità nel caso concreto, sia pure alla condizione *nemine opponente*, è, almeno per chi scrive (cfr. CICCONE, *Le fonti, cit.*, 350 sg.) l’elemento principale (oltre a quelli adottati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 9/1959) che esclude la parametricità delle suddette disposizioni.

¹⁵ cfr. SICLARI, *op. cit.*, 143, che ritiene tale funzione come l’unica caratteristica comune a tutte le ipotesi di norme interposte.

passiva differenziata nei confronti di fonti successive: alcune modificabili da parte di leggi o atti con forza di legge; altre in grado di resistere ai suddetti tentativi di modifica, determinando l'illegittimità costituzionale delle fonti che tali tentativi compissero.¹⁶

La risposta a tale quesito dipende dalla diversa struttura delle disposizioni costituzionali che prevedono fonti contenenti norme qualificabili come interposte e dunque dalla conseguente diversa tipologia di tali norme.

Nei primi tre casi esaminati, la disposizione costituzionale rinvia ad una fonte successiva il compito di creare determinate norme interposte nel rispetto di alcune indicazioni più o meno generali (artt. 76 e 117, comma 3) o addirittura senza alcuna indicazione (art. 78). Il rapporto tra la disposizione costituzionale e le successive norme interposte è, pertanto, un rapporto indiretto che si sviluppa e si concretizza attraverso il necessario intervento di una fonte successiva. Ne consegue che il vincolo posto dalla fonte che concretamente stabilisce le norme interposte opera soltanto nei confronti degli specifici atti normativi oggetto dell'interposizione (decreti legislativi, leggi regionali, atti di esercizio dei poteri conferiti al Governo in caso di guerra), ferma restando la normale forza di legge passiva di tale fonte nei confronti di tutti gli altri atti normativi successivi.

Negli altri casi¹⁷, la disposizione costituzionale rinvia a fonti¹⁸ che già contengono norme destinate ad operare come interposte e dunque il rapporto che intercorre tra di esse, diversamente da quanto avviene nei casi precedenti, non è indiretto bensì diretto. Ne consegue che il vincolo posto da tali norme¹⁹ opera necessariamente nei confronti di tutte le norme successive, se non si vuole vanificare – come già spiegato in precedenza – la funzione ed il significato delle disposizioni costituzionali che ad esse rinviano. Ciò spiega perché in questi casi le norme interposte, senza bisogno di attribuire loro un grado gerarchico superiore a quello originario, hanno una forza passiva superiore rispetto alle norme interposte di cui ai primi tre casi esaminati più sopra.

In conclusione, la tipologia delle norme interposte è diversificata non soltanto in relazione ai noti criteri fin qui considerati dalla dottrina²⁰, ma anche e soprattutto sotto il profilo della forza passiva delle fonti che le contengono. Forza passiva che è diversa a seconda del carattere diretto o indiretto del rinvio compiuto dalle disposizioni costituzionali che tali fonti prevedono.

¹⁶ La situazione, ma non il quesito, di cui al testo è individuata da SICLARI, *op. cit.*, 143, quando osserva che “diversi sono gli “oggetti” nei riguardi dei quali può rivolgersi, di volta in volta, il giudizio di costituzionalità”. Anche se tale diversità, come emerge dal brano riportato, viene riferita al valore più che alla forza passiva delle varie fonti che prevedono norme interposte, e serve semplicemente ad escludere che l'elemento dell'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, derivante dalla violazione di una norma interposta, possa costituire una caratteristica comune della categoria delle norme interposte.

¹⁷ E' forse utile precisare ulteriormente che la finalità del presente lavoro è quella di dimostrare l'esistenza di due diverse tipologie di norme interposte, senza approfondire in modo specifico quali casi rientrino nella prima o nella seconda tipologia. Si può pertanto discutere se qualcuno dei casi ai quali nel testo si fa riferimento come esempi di norme interposte appartenenti alla seconda tipologia (è forse, in parte, il caso dell'art. 123, comma 1) possano in realtà farsi rientrare nella prima. O ancora, se esistano nell'ordinamento italiano altri casi di norme interposte, oltre a quelli qui considerati, da classificare secondo il criterio che si è cercato d'individuare con il presente contributo.

¹⁸ Oppure a testi scritti che fonti del diritto non sono, come nel caso delle intese ex art. 8 Cost.

¹⁹ Per non appesantire il discorso, si prescinde in questa sede dal problema della qualificazione dei vari rinvii a norme dell'ordinamento internazionale (pattizie e consuetudinarie) compiuti dalla Costituzione; problema già affrontato in altre occasioni dal sottoscritto. In particolare, se tali rinvii determinino la semplice efficacia nell'ordinamento italiano delle suddette norme internazionali ovvero diano luogo al sorgere di norme interne ad esse corrispondenti (cosiddetta creazione indiretta del diritto).

²⁰ Per i quali cfr. diffusamente SICLARI, *op. cit.*, *passim*.